



COMUNE DI ACI CATENA
Città Metropolitana di Catania

Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30-12-2020

INDICE

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione del regolamento.

Articolo 2. Definizione di irregolarità tributaria.

Articolo 3. Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

Articolo 4. Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze.

Articolo 5. Modalità di verifica delle istanze già autorizzate.

Articolo 6. Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7. Norme di rinvio. Entrata in vigore.

Premessa

Gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione del regolamento.

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Per tributi locali si intendono i seguenti tributi, gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari:

- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Area Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 2. Definizione di irregolarità tributaria.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando, un soggetto esercente attività commerciale o produttiva, abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati.

Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce), i mancati pagamenti di tributi per importi superiori ad euro 250,00 e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 250,00.

Articolo 3. Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze,

autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni e licenze.

I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'Area Tributi la relativa ricevuta di pagamento finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'Area Tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.

I soggetti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito. In ragione dell'ammontare del debito maturato, i soggetti morosi, potranno presentare istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'Area Tributi della ricevuta di avvenuto pagamento, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità del pagamento dei tributi, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

Articolo 4. Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze.

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'Area Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Area Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo art. 5.

Articolo 5. Modalità di verifica delle istanze già autorizzate.

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'Area Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

L'Area Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'Area Tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi all'ufficio SUAP, competente per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che provvederà ad applicare il procedimento di cui all'art. 3.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Area Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Articolo 6. Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Articolo 7. Norme di rinvio. Entrata in vigore.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività/immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione.